

Alle FNP-CISL Regionali
Alle FNP-CISL Territoriali
Al Coordinamento Donne FNP-CISL
- Loro Sedi -

Roma 22 aprile 2022

Comunicazione n. 300/AM/Idd

Oggetto: INPS-Assegno unico universale per i figli a carico. Ulteriori chiarimenti su maggiorazioni per il nucleo per figli maggiorenni e genitori separati

L'assegno unico universale per i figli, istituito dal D.lgs. 230/2021, è un beneficio economico mensile, erogato dall'Istituto di Previdenza tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell'anno successivo, tenendo conto della condizione economica del nucleo familiare certificata dall'ISEE.

L'Inps con messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022 fornisce chiarimenti riguardo le maggiorazioni per il nucleo per figli maggiorenni e genitori separati.

Nel caso in cui entrambi i genitori sono lavoratori, è prevista una maggiorazione dell'assegno per ciascun figlio minore pari a **30 euro mensili**.

L'importo spetta in misura piena in presenza di un ISEE inferiore a **15.000 euro**, il quale viene progressivamente ridotto fino ad annullarsi in concomitanza di un ISEE pari a **40.000 euro**. Per gli ISEE superiori a tale livello la maggiorazione non viene attribuita.

Ai fini del riconoscimento del diritto vengono rilevati, i redditi da lavoro dipendente o assimilati, i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d'impresa, nonché il reddito del genitore che presta la propria attività lavorativa all'estero con residenza fiscale in Italia.

Tra i redditi assimilati a quello del lavoro dipendente, devono essere presi in considerazione anche le prestazioni derivanti da NASPI e DIS-COLL.

Tutti i redditi rilevati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e percepiti per un periodo prevalente dell'anno.

L'incremento è riconosciuto anche in favore di genitori lavoratori agricoli autonomi.

Per i braccianti agricoli e altri lavoratori che svolgono attività di lavoro stagionali, si specifica che, la maggiorazione è riconosciuta in considerazione del fatto che le attività siano in ogni caso coperte da contribuzione annuale.

Non può essere presentata domanda di maggiorazione per genitori lavoratori, qualora il nucleo familiare è composto da un solo genitore seppur lavoratore.

In ordine ai nuclei familiari numerosi, la nota in esame ricorda che l'art. 4 c. 3 del D.lgs. 230/2022, prevede una maggiorazione per ciascun figlio successivo al secondo che oscilla tra gli **85 euro mensili**, per chi possiede un ISEE fino a 15.000 euro e i **15 euro**, in presenza di un ISEE pari a 40.000 euro.

Contestualmente, il c. 10 dell'art. 4, riconosce una maggiorazione forfettaria di **100 euro** per i nuclei familiari con quattro o più figli.

Qualora il nucleo familiare è composto da figli con genitori diversi, il diritto a richiedere la maggiorazione spetta esclusivamente al soggetto nei cui confronti si accerti il "rapporto di genitorialità", con tutti i figli facente parte del nucleo.

Come sappiamo, in virtù della natura universalistica della prestazione, la domanda può essere presentata anche senza ISEE, ma tramite autocertificazione.

Il numero dei figli a carico, ricomprendendo anche coloro che non maturano il diritto all'assegno unico universale, viene determinato in base alle regole di appartenenza del nucleo ISEE, anche in presenza di dati autodichiarati.

In relazione al riconoscimento della prestazione ai genitori separati, il principio di diritto è quello che, il contributo è erogato in pari misura tra chi esercita la responsabilità genitoriale, ovvero, hanno l'affidamento condiviso dei figli.

Tuttavia, si presentano alcune eccezioni alla regola principale, quali;

- accordo tra le parti, con il quale si attesti che il contributo venga erogato solo a uno dei due genitori;
- provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti dove risulta che un genitore ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l'affidamento esclusivo;
- provvedimento giudiziale attraverso il quale, il giudice disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, disponendo che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.

Al verificarsi di uno dei seguenti casi, il soggetto richiedente è tenuto a dichiarare nella domanda la condizione in cui versa e contestualmente chiedere l'erogazione dell'AUU al 100%.

All'atto di presentazione di prima domanda e/o modifica di una domanda, non verrà richiesto di allegare alcun tipo di documentazione (accordo scritto tra le parti, decreto di separazione, sentenza di separazione o di divorzio) per attestare il proprio diritto, salvo il diritto dell'Inps di richiederla successivamente.

Di contro, l'altro genitore potrà presentare alla Struttura Inps competente istanza di riesame, allegando idonea documentazione.

Le domande soggette al riesame attinente alla ripartizione dell'AUU, si riterranno imm modificabili per l'altro genitore, ma potranno essere modificate unilateralmente dal soggetto richiedente, al mutarsi delle condizioni giuridiche esistenti al momento della domanda.

L'assegno unico e universale spetta per i figli che fanno parte del nucleo ISEE, anche se maggiorenni fino al 21° anno di età, purché a carico e ricorra una delle seguenti condizioni:

- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a **8.000 euro annui**;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- svolga il servizio civile universale.

Nel caso in cui il figlio maggiorenne di età pari o inferiore a 21 anni non convive con uno o entrambi i genitori, può sempre far parte del nucleo familiare dei genitori, sempre che non sia sposato o abbia figli propri, cd. "effetto attrazione".

Per i figli maggiorenni e non conviventi, ma "attratti" nel nucleo genitoriale, il riconoscimento dell'AUU si verifica se congiuntamente: nel secondo anno solare antecedente, il reddito complessivo lordo non è superiore alla soglia di euro 4.000 e nell'anno di riferimento dell'AUU, il reddito complessivo lordo presunto non supera l'importo pari a euro 8.000.

Il limite di reddito complessivo lordo presunto, pari a 8.000 euro, non si applica per i figli maggiorenni disabili.

L'istituto inoltre precisa che, in caso di figlio maggiorenne, per il quale sia stato disposto un provvedimento di affidamento temporaneo prorogato fino ai 21 anni, può scegliere di fare nucleo a sé stante o fare parte del nucleo familiare dell'affidatario. Tale precisazione si rende necessaria in quanto, per tali soggetti non opera automaticamente "l'effetto di attrazione", potendo il figlio presentare personalmente o tramite il soggetto affidatario la domanda di AUU.

Nell'ipotesi di figli che raggiungono la maggiore età successivamente all'inoltro della domanda, la norma prevede la possibilità che lo stesso può presentare domanda di AUU direttamente.

La domanda del figlio comporta la decadenza della "scheda" presente nella domanda del genitore, prevedendo l'erogazione della prestazione direttamente al figlio maggiorenne, ma limitatamente alla quota di assegno a lui spettante.

Nel caso in cui, al compimento della maggiore età, non venga inoltrata domanda per conto proprio, la richiesta presentata dal genitore/affidatario continuerà a produrre i suoi effetti, ma a partire dal mese del compimento del diciottesimo anno, verrà messa in stato "Evidenza" per consentire al cittadino l'integrazione delle dichiarazioni relative al figlio maggiorenne.

Per garantire la continuità nei pagamenti, il genitore richiedente dovrà accedere alla domanda on-line e integrarla, modificando lo status del figlio da minorenni a maggiorenne, selezionando una delle quattro condizioni sopra elencate.

La domanda integrata sarà posta nuovamente in istruttoria, e in caso di esito positivo della verifica, saranno liquidati anche gli arretrati spettanti.

L'integrazione sarà possibile solo fino alla fine dell'anno di riferimento della prestazione e cioè fino al **28 febbraio dell'anno successivo**.

Cordiali saluti

(Il Segretario Nazionale)
Patrizia Volponi

